

XLV.

TORNATA DEL 24 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Nomina di scrutatori — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » N. 57 — Parlano, nella discussione generale, i senatori Vitelleschi, Ferraris, Sormani-Morelli, relatore, Gadda ed il ministro dei lavori pubblici — Rinvio a lunedì, 26 corrente, della discussione degli articoli — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16 e 5.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, degli affari esteri e di grazia e giustizia e dei culti.

CHIALA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti »;

Votazione per la nomina:

- a) di quattro commissari a complemento della Commissione per i trattati internazionali;
- b) di cinque commissari componenti la Commissione per i decreti registrati con riserva.

Prego il signor senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno procedere allo scrutinio delle schede per la nomina dei commissari.

I senatori Doria-Pamphily, Inghilleri e Schupfer risultano incaricati dello spoglio delle schede per la nomina di quattro commissari a complemento della Commissione per i trattati internazionali.

I senatori Pasolini, Miceli e Chiala risultano incaricati dello spoglio delle schede per la nomina di cinque commissari componenti la Commissione per i decreti registrati con riserva.

Le urne sono lasciate aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del presidente del Consiglio, un progetto di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda la concessione di una « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria » (N. 57).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria ».

Come il Senato rammenta, ieri è stato letto il progetto di legge. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi, iscritto.

VITELLESCHI. Anche una volta mi trovo oggi a fare, mio malgrado, della opposizione al nostro Ufficio centrale.

Ma il soggetto di questo progetto di legge è più grave perchè concerne gli interessi più generali, e quindi m'impone maggiormente anche questo oggi di dire il mio pensiero. Ma prima d'intraprendere la discussione di questa legge bisogna intendersi su quello che si crede che siano le competenze e i diritti dello Stato sugli averi e i beni dei cittadini. Anticamente si riteneva che questo diritto dovesse limitarsi a provvedere alla necessità della vita sociale; quindi alla difesa dello Stato, alla sicurezza pubblica dello Stato, amministrazione della giustizia ed anche, in una qualche misura, alle opere pubbliche.

Poi pian piano ha fatto capolino la pubblica utilità, la quale ha incominciato a reclamare anche essa un posto nelle leggi coattive. Non più la sola necessità, ma anche l'utilità. Ed allora hanno incominciato ad apparire le leggi per l'espropriazione di pubblica utilità.

I Governi più liberali si sono peritati a proporre quelle leggi ed i popoli ad accoglierle. Ci sono dei grandi paesi rispettosi della proprietà che ancora non le hanno accettate, ma noi in simili misure siamo sempre tra i primi, e abbiamo adottato e largamente applicato le leggi di pubblica utilità.

Però anche queste leggi, se non hanno rispettato la proprietà della cosa, hanno rispettato l'interesse del proprietario, vale a dire si permetteva di espropriare un cittadino della sua proprietà, ma solo contro una adeguata indennità.

Con questa legge si fa un passo di più, più che un passo, un salto che potrebbe anche essere nel buio.

Qui per una utilità molto discutibile, perchè in questa materia la riuscita è sempre molto incerta, non solo si proclama l'obbligo di fare lavori, non solo non si dà l'indennità ai proprietari che ne ricevessero danno, ma debbono pagare essi stessi i lavori.

Se dopo questa serie di leggi rimane qualche cosa della proprietà, del mio e del tuo, ne saranno profondamente alterati quei rapporti per i quali la proprietà e i proprietari erano il più solido appoggio dei Governi ordinati. E del resto in riguardo ai lavori pubblici, la legge aveva già fatto una distinzione, assai razionale, classificando le opere.

Tutte le opere, le quali hanno carattere di grande necessità, o di grande utilità generale, secondo la legge sulle opere pubbliche, appartengono alla 1^a e 2^a categoria, ossia vi provvede lo Stato che rappresenta l'interesse pubblico e generale con le amministrazioni locali che pure rappresentano un interesse pubblico.

Sono opere invece di 3^a categoria quelle che non riguardano nè una necessità, nè una utilità generale, bensì qualche volta una necessità od una utilità locale.

La legge del 1893 ha lasciato la loro esecuzione facoltativa appunto, perchè non credeva di avere il diritto d'imporre.

E del resto, quelle opere se sono necessarie allora sono di competenza delle amministrazioni pubbliche locali. Come le amministrazioni pubbliche fanno le strade, le fogne, così dovrebbero anche curare che i torrenti non debordino. Altrimenti perchè si pagano le tasse? Noi paghiamo le tasse per avere una certa condizione di vita civile.

Ma se dobbiamo tornare a pagare ogni servizio, sarebbe meglio tornare alla semplicità primitiva: ognuno per sé e Dio per tutti.

E quindi io ritengo che una parte di quelle opere siano di competenza delle amministrazioni pubbliche, provinciali o comunali.

Rimangono le opere che non presentano una necessità, una utilità.

Ed allora chi è giudice della utilità in casa sua se non colui che vi abita?

Perchè volete fare per forza del bene alla gente?

I veri giudici della utilità di un lavoro sono coloro che ne devono profittare, dal momento che lo fate per il loro bene.

Ora i giudici di questo bene in tanto sono quelli che ne devono profittare, in quanto questo genere di apprezzamenti è vaghissimo, è indefinito.

Ciascuno fa i conti a casa sua, a modo suo, ed è difficile che la legge li faccia per tutti.

Se voi fate una legge per tutti, obbligherete una quantità di gente, sotto il pretesto di obbligarli a fare un pranzo raffinato, a fare a meno del pranzo.

Del resto tutto ciò posa su due concetti erronei.

Il primo è che la legge del 1893, la quale appartiene a quel tempo in cui ancora facevamo delle leggi razionali, in considerazione di tutte le cose che io ho detto, e lasciava i consorzi di terza categoria come obbligatori, fosse imperfetta.

Si è detto che la legge del 1893 non ha prodotto effetto.

Ma è curioso! Dal 1893 siamo appena al 1900, e credete voi che delle opere di questa natura si possano fare in tempo breve e determinato? Per simili trasformazioni occorre avanti tutto, che il concetto penetri nello spirito pubblico, e quindi si accumulino e si risparmino e si abbiano i mezzi per farle.

Notate bene che la legge venne in uno dei momenti in cui in Italia vi era una crisi fortissima.

Avevano altro a pensare allora gl' Italiani che a fare i consorzi!

Dunque una legge di questa natura, che considera opere, le quali sono per natura loro di lunga durata, non si può giudicare dopo sette od otto anni di esistenza economica eccezionale.

E malgrado questo, mi pare di avere udito dire che vi è un numero di domande di consorzi abbastanza rimarchevole.

Sono lavori a lunga scadenza di cui pochi, forse pochissimi, sono andati in attività, ma finalmente questa stessa domanda mi pare dimostri una tendenza a voler cominciare a profittare di quella legge.

L'altro argomento che si è tanto ripetuto prima dai nostri nemici e poi lo abbiamo preso

noi stessi ad prestito da loro, è l'ingardaggine degli Italiani.

Per verità io non conosco un popolo meno inguardo; si potrebbe credere che gli ultimi avvenimenti lo facessero tacciare, in fatto di intraprese, di audacia, fino alla leggerezza: onde appena gli si presenta un qualunque spiraglio di attività che paia remuneratrice, ci si butta dentro senza riflessione.

Questo purtroppo ho visto; ma non direte che il popolo il quale ha fatto quelle colossali imprese edilizie che hanno procurato i naufragi finanziari che noi abbiamo visto, sia un popolo inguardo e privo d'iniziativa; e non potrete dire neppure che un popolo il quale va a cercare il suo pane attraverso otto o novemila miglia di mare, sia un popolo inerte.

E questo popolo non appena gli è parso vedere uno spiraglio di attività nella industria degli zuccheri, vi si è dedicato quasi con furia. Dove sta questa inerzia e ingardaggine italiana? Quello che manca agli Italiani sono i mezzi; essi sono poveri, non hanno i mezzi di fare; ecco quel che manca al nostro popolo.

Come si può parlare d'iniziativa, quando un povero proprietario che ha 5 o 6 ettari di terreno, esaurisce tutta la sua attività per vivere? Quanti di questi piccoli proprietari devono abbandonare la casa propria per venire a lavorare nella campagna romana, per poter sbarcare il lunario! Costoro non hanno approfittato della legge del 1893 perchè non ne hanno i mezzi.

Ora voi, per riparare a questi inconvenienti, invece di migliorare le condizioni economiche d'Italia e rendere possibile il fare questi miglioramenti, che cosa avete inventato? Risponde l'art. 11 di questa legge che ne riassume tutta la crudeltà. Esso dice:

Art. 11.

Ogniqualevolta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato evokerà a sè la costruzione delle opere, e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di venti, nei modi indicati all'articolo 9.

Dunque questa gente, che voi sapete che non ha mezzi, e che può appena vivere, deve fare dei Consorzi a qualunque costo, deve ridursi alla miseria per stare meglio.

Veramente mi pare questa una di quelle manifestazioni d'affetto che ricordano il regime familiare di Saturno che mangiava i suoi figli.

Fatto questo sostrato al principio che informa questa legge, il quale tende a sciupare una disposizione che era stata ben immaginata nella legge del 1893 con quella discrezione che il soggetto richiedeva, permettetemi di fare un breve esame del progetto di legge.

Nell'art. 1° non si parla di opere di un' assoluta necessità, anzi è larghissima quella classificazione, e come se non bastasse quel che nel primo articolo è detto, nel secondo articolo vi si aggiungono le opere di rimboscamento e di « rinsodamento di terre, ecc. ».

Ora, per tutte queste opere, per le quali la legge del 1893 aveva riconosciuto dovesse essere facoltativa l'esecuzione, nel progetto che discutiamo s'impone l'obbligatorietà, sentito il parere dei Consigli comunali e provinciali.

E badate che non si dice che il parere debba essere favorevole, il che darebbe una certa garanzia, quantunque i Consigli in fatto di spese sieno generalmente molto indulgenti e perciò sempre disposti a votare lavori.

Per imporre quest'obbligo si richiede la iniziativa di uno o più comuni interessati, o di tutti o di parte dei proprietari o delle Amministrazioni interessate, od anche di Ufficio.

Riducendo tutto questo all'ultima parola, vuol dire che se un comunello qualunque, che o per sé, o per qualche altro interessato a fare i lavori, faccia la domanda, per poco che questo interessato abbia degli appoggi, otterrà il decreto reale, e da quel momento il Consorzio diventa obbligatorio; si fa il progetto quale viene approvato dal Genio civile, e così quei poveri proprietari che potrebbero salvarsi dai danni delle alluvioni con poche centinaia di lire, saranno costretti a spenderne delle migliaia per la esecuzione del progetto approvato dal Genio civile. Per questo progetto tutti saranno obbligati a pagare nel modo che vedremo nella discussione degli articoli.

La media della nostra proprietà fondiaria è di tre o quattro ettari, e questi proprietari per un supposto beneficio dovranno pagare molto

più di quello che consenta il loro stato economico, colla medesima procedura ammessa per il pagamento delle imposte, ossia in quel modo sommario e spietato del quale abbiamo veduto gli effetti nelle migliaia di confische che hanno dovuto farsi in questi ultimi anni.

Io credo che in Italia i miglioramenti di questo genere debbano essere preceduti dalla restaurazione dell'economia nazionale. Cominciate a diminuire le imposte, non create maggiori imbarazzi in tutti i rami dell'attività nazionale, fate che il paese risorga, prima d'imporre costosi e problematici miglioramenti.

Dissi che sono problematici. Nulla di più incerto che i risultati dei progetti idraulici. Quanti non sono riusciti! Quanti hanno rivelato grossi errori nella loro esecuzione!

Chi avrebbe pensato, quando con tante cure si preparava e si deliberava il progetto del Tevere, che quell'alveo fissato di cento metri, si sarebbe da se stesso ristretto per interimenti proprio nel centro della città. Io non intendo di farne una colpa ad alcuno, ma è solo per dimostrare l'incertezza della riuscita dei lavori idraulici, di questi lavori che voi volete imporre in modo obbligatorio. Ma se ha potuto dare delle disillusioni un progetto formulato con tanta autorità, immaginatevi che avverrà quando i numerosi ingegneri italiani avranno mano libera per tentare i comuni a fare imporre la esecuzione delle loro escogitazioni, i progetti di incanalazione, di sistemazione di terreni!

E per imporli ai poveri contribuenti non ci vuole che un decreto reale, dopo il quale spietatamente si domanderà di saldare i conti col regime delle imposte, ossia fino alla espropriazione della proprietà.

Io non mi sento di votare una legge siffatta, e vorrei sperare che il Senato dividesse questo mio sentimento.

Si è detto che questa legge si è fatta perchè la legge del 1893 non aveva avuto effetto. Io ho già esposto il perchè essa non ha avuto effetto e come non se ne dovrebbe far meraviglia.

Ma siccome bisogna adattarsi all'ambiente, e nel nostro paese non si ha la longanimità di aspettare l'effetto delle leggi, e che per impazienza si mutano e si sciupano prima che abbiano avuto effetto, e che ad ogni inconve-

niente anche apparente si richiede una nuova legge, io voglio ammettere che con questa legge si possa fare un passo per accelerare la esecuzione della legge del 1893. Un passo sì, ma non un passo così grave e radicale.

E per esempio, perchè voi volete che appena fatto il decreto reale il consorzio sia obbligatorio, senza che ci sia una manifestazione qualunque della maggioranza di quelli che vi sono interessati? Voi non date loro modo di manifestare il loro sentimento, eccetto che con un ricorso al Consiglio di Stato. Ma come volete che il Consiglio di Stato si renda conto delle condizioni dei terreni di un piccolo paese lontano? Che cosa può valere il giudizio del Consiglio di Stato per le questioni relative alla opportunità di lavori? Il Consiglio di Stato il più delle volte esso stesso si sentirà molto incompetente.

E quindi perchè non dire che per la costituzione di un consorzio obbligatorio di terza categoria si richiede l'adesione della maggioranza degli interessati nel consorzio stesso?

Sacrificherete una sola minoranza, ma almeno avrete l'idea che in genere l'opera è utile, e non ve ne rimetterete a un giudizio del prefetto o del Consiglio di Stato.

Varie altre cose si potrebbero fare per lenire le disposizioni di questo progetto di legge.

Lo stesso pensiero che mi trattenne l'altro giorno dal formulare emendamenti, mi trattiene oggi, poichè è pericoloso, in materia così grave, improvvisarli, perchè è difficile di avere presenti lì per lì tutte le conseguenze che un emendamento può portare in una legge complessa come questa.

Io mi limito dunque a richiamare seriamente l'attenzione del Senato sopra questa parte veramente pericolosa del progetto di legge che discutiamo.

Io voglio sperare che anche il signor ministro vorrà tener conto di queste mie considerazioni, e se si venisse nel concetto di ridurre questo progetto di legge in modo di renderlo più equo o per lo meno meno radicale, allora ci si potrebbe facilmente intendere e con l'Ufficio centrale e col signor ministro.

Se poi, come di solito, si volesse approvato il disegno così come sta a me non resterebbe che lo scarico di coscienza di avere avvertito del pericolo che c'è in questa legge, non re-

sterebbe che il dovere di coscienza di votare contro la legge stessa.

FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS. L'onorevole propinante v'indico una questione di massima la quale al certo, presa nella sua generalità, non potrebbe a meno di incontrare il suffragio di quest'Assemblea; però siccome il progetto di legge tende a stabilire il concorso immediato per quelle opere le quali potrebbero essere utili ed interessare i privati, le ragioni che addusse l'onorevole propinante potrebbero per tale considerazione avere un'efficacia minore.

Io, non partendo dall'ipotesi che il principio del concorso venisse contestato, mi preoccupo di alcune disposizioni del progetto di legge; le quali, sebbene siano speciali, tendono a caratterizzare il progetto di legge; e sotto questo rapporto credo che le poche osservazioni che avrò l'onore di sottoporvi possono stare nella cerchia e nei limiti della discussione generale.

Io trovo anzitutto una difficoltà nel determinare quale possa essere la portata pratica delle dichiarazioni che si contengono nelle lettere A, B, C, dell'art. 1.

Ma io non voglio entrare nel campo tecnico, perchè mi mancherebbero forse gli elementi per dimostrarvi che in una o in altra parte possono essere quelle definizioni generali soggette a qualche critica.

Io non posso a meno di preoccuparmi dal confrontare la disposizione proposta alla lettera A dell'articolo 1 con tutto il congegno della legge, inquantochè le definizioni delle opere a cui si dovrebbe provvedere, giusta la allinea A dell'art. 1, paiono riguardare piuttosto interessi generali che particolari.

Ed io, pur ammettendo che in casi speciali i beni possono dar luogo ad un obbligo di concorso e di contributo, mi arresterei tuttavia dinanzi alle difficoltà che l'obbligo non provvedesse ad un bisogno di protezione e di difesa della proprietà individuale. Infatti nell'allinea A sta indicato che carattere ed oggetto del Consorzio obbligatorio, sarebbe il difendere ferrovie, strade, ed altre opere di grande interesse pubblico, non che i beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Dunque non veggio in qual modo si potrebbe chiamare il singolo proprietario a contribuire per spese, le quali mirassero unicamente ad un interesse di natura pubblica. Bisognerebbe adunque negli articoli successivi fare una distinzione per spiegare che, trattando delle opere previste nel comma *a* dell'art. 1, il Ministero possa bensì provocare un decreto reale per la costituzione del consorzio, ma non possa imporre un contributo a carico dei singoli proprietari.

Io attenderò dal ministro e dall'Ufficio centrale una spiegazione in proposito.

Vi è poi una discrepanza ed una distinzione tra gli art. 5 e 6. Nell'art. 5 si determina che costituito il consorzio, si faccia una specie di provvisoria indicazione dei contributi, ai quali ciascun proprietario può essere sottoposto, e si indicano come criteri per questa distribuzione provvisoria la superficie del terreno e le imposte che si pagano.

Ora, massime pei beni i quali dovessero o potessero essere colpiti dall'obbligo di contribuire a quelle opere, che sono contemplate nei comma *b* e *c*, non vi potrebbe essere dubbio che trattasi di beni di grande estensione, di modo che il criterio di stabilire la metà del contributo provvisorio porta, come vedremo poi ad inconvenienti; i proprietari dovrebbero pagare in ragione della superficie e non potrebbero aver modo di ricorrere a nessuno, ove la legge dichiarasse che nella determinazione provvisoria del contributo si dovesse tenere per base la superficie.

Vi è la seconda parte la quale, rivolgendosi alla quantità dell'imposta, potrebbe temperare quello che divenisse ingiustizia col criterio della superficie; perchè se la superficie fosse di natura poco fertile, dovrebbe essere di tanto minore la quantità dell'imposta.

Siccome però abbiamo la legge 1° marzo '86 la quale provvede ad un bisogno di perequazione generale nel paese, nessuno è che non vegga come vi possano essere delle ingiustizie gravissime anche in questa che pur sarebbe una misura abbastanza precisa, cioè la quantità dell'imposta.

Qualcuno osserverà che si parla puramente e semplicemente della determinazione provvisoria, mentre nell'art. 6 in cui si parla della determinazione definitiva si adduce come cri-

terio generale quello che più conviene alla materia, cioè l'interesse che ciascuno potrebbe avere in quella determinata opera.

Intanto però vi sarebbe il grave pregiudizio di chiamare ad un contributo provvisorio il quale si dovrebbe intanto sborsare, mentre la misura, in definitiva, dovrebbe essere regolata con altri criteri che potrebbero fare luogo ad una riduzione.

Questa non è soltanto una ipotesi, perchè la legge prevede il caso della restituzione di una parte pagata provvisoriamente e non avrebbe a che vedere colla disposizione dell'art. 8.

Quale è il pregiudizio, dirà qualcuno, che potrebbe venire dall'anticipazione di una somma, mentre che di questa somma la legge medesima prevede il caso della restituzione?

Osservo che bisogna tener conto di due casi particolari: un proprietario potrebbe trovarsi in condizioni molto ristrette ed intanto ha l'obbligo di pagare provvisoriamente, salvo poi a ripetere la restituzione di quello che avrebbe pagato in più. Ciò può dar luogo a conseguenze non soddisfacenti per lui. Ma non bisogna guardare soltanto agli interessi di questi singoli proprietari, bisogna tener conto anche degli interessi dei terzi.

E qui richiamo l'attenzione del Senato sopra l'articolo 9.

Per la riscossione del contributo provvisoriamente indicato nell'articolo 5, per la determinazione definitiva di esso imposto dall'articolo 6, si stabilisce che il consorzio abbia il diritto di valersi delle procedure per la esazione delle imposte. Ma il Senato ricorrendo agli articoli 1962 e 1964 del Codice civile vi troverà due difficoltà gravissime.

In primo luogo quando si tratta d'imposte, siccome si debbono pagare nell'annata perchè l'erario dello Stato, o della provincia o del comune ha dei bisogni che deve soddisfare nella stessa annata; la legge fu larghissima perchè nell'articolo 1962 sta dichiarato che questo privilegio si estende sopra tutti i beni che sono posseduti dal debitore in quella sfera che è determinata dal perimetro dei beni che possono essere favoriti.

Ora ci dobbiamo fare un'idea abbastanza precisa e concreta del disturbo che porterebbe l'escussione di tutti i beni di quel proprietario

sebbene per un solo terreno abbia il peso del consorzio.

Mi sembra che la Camera e l'Ufficio centrale non abbiano fatto sufficiente attenzione al fatto che quando si possano esperire questi privilegi si stabilisce a favore del creditore una facoltà che è molto vessatoria per il proprietario.

Ma non si tratta solo di questo.

L'articolo 2 stabilisce quello che noi legali chiamiamo *totus in toto*, con locuzione forse barbara, cioè che il consorzio avrà diritto di esperire le sue ragioni sopra il proprietario di un fondo o sul terzo a cui fosse passato.

Anzi, siccome il privilegio precede anche le ipoteche, potrebbe accadere che il privilegio esercitato sopra uno dei fondi per la totalità del contributo, assorbisse tutto il valore e nulla restasse pel creditore ipotecario.

Ne consegue che dovrebbe rispondere del pagamento il possessore d'un solo fondo, mentre molti potrebbero essere i fondi colpiti dallo stesso privilegio.

Nella legge bisogna evitare per quanto sia possibile l'abuso dei diritti di creditore, e tanto ciò è vero, che vi è nel Codice di procedura civile una disposizione a carico di chi abusa dei diritti di esecuzione. Bisogna perciò che il legislatore non autorizzi anticipatamente l'ingiustizia che verrebbe dal diritto d'esperire sopra uno dei beni il debito che spetterebbe a più.

Chiederei dunque all'onorevole relatore e all'onorevole ministro qualche spiegazione su questo punto.

Inoltre abbiamo in questa legge un rimedio, di cui mi sembra che il progetto abusi.

Quando si discusse il progetto di legge per quella che si disse giustizia amministrativa, si disse si volevano impedire abusi ed errori dell'Amministrazione con criteri che non sono propri dei tribunali ordinari. Il principio che i tribunali ordinari soli sono competenti per tutti i diritti, e specialmente per quelli che riguardano la proprietà è fondamentale nella nostra legislazione, e questo riconobbe la legge del 1889 confermando quella del 2 marzo 1865 circa i poteri esclusivi dell'autorità giudiziaria riguardo alla proprietà.

Signori, so purtroppo che la proprietà non è più quel sacrario intangibile di una volta; ora abbiamo delle dottrine, le quali negano e si

discostano dal principio assoluto della nostra legislazione. Le proprietà mobiliari valgono più di quelle immobiliari. E per qual ragione si fa questa distinzione fra le une e le altre?

Onorevoli colleghi, la proprietà immobiliare è il fondamento della famiglia e dello Stato, e non conviene, con disposizione di legge, toccare questo sacrario. Credo che questa è anche l'opinione del Senato.

Quando prevarranno altri principi, altre dottrine, allora chi verrà dopo di noi saprà provvedere; intanto noi dobbiamo stare fedeli e fermi all'osservanza di quella tutela.

Ora volete derogare alla giurisdizione ordinaria per le questioni che dipendono dall'applicazione di questa legge?

Esaminiamo la questione un po' con tranquillità.

Allorquando si tratta di vedere se un fondo debba contribuire, ed in qual somma, e quale sia il suo interesse a contribuire, questa non è una questione di diritto amministrativo, ma una questione di diritto individuale, di diritto reale.

Ma dirà qualcuno: Si finirebbe per andare davanti ai tribunali, e poi alle Corti d'appello e poi alle Corti di cassazione!

Questa osservazione tocca la nostra organizzazione giudiziaria.

Noi abbiamo una organizzazione giudiziaria (me lo consenta l'onorevole ministro di grazia e giustizia) che è fatta per i ricchi o (passatemi la parola, poichè non me ne viene un'altra) per gl'imbroglioni, che non hanno nessuna difficoltà di trovar denaro per spendere nelle liti e non pagare i loro debiti.

Vi sono dei tribunali e delle Corti d'appello che giudicano male; e anche le Corti di cassazione (me lo consentano coloro che sono ossequenti a questa magistratura) possono errare. E le Corti di cassazione, secondo il nostro benedetto sistema, non giudicano in definitiva, ma rimandano il giudizio a un'altra Corte o ad un altro tribunale che riproduce.

Ma di tutto questo parlerei quando si trattasse dell'organizzazione giudiziaria.

In questo progetto di legge si dà la facoltà del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Questa IV Sezione è come la panacea uni-

versale; figura in tutte le leggi, ma anch'essa può errare.

Ma può rispondere che la deliberazione della IV Sezione è necessaria perchè, quando il ministro ha provveduto con un suo decreto, è essa competente per giudicare se ha errato.

No, signori, il ministro con il suo decreto ha provveduto secondo i suoi propri criteri; ma la IV Sezione deve giudicare e provare, non con criteri di estimazione generale che sono proprio dell'amministrazione ma come collegio giudicante.

Come volete che il Consiglio che sta al Centro determini se il fondo, che sarà lontano da quelle opere, potrà essere sottoposto a inondazione, oppure si avvantaggi della bonifica per mezzo del limo che il fiume a torrente vi può portare?

In qual modo volete che questa IV Sezione alla quale ricorrete come alla sapienza e alla giustizia incarnata potrà risolvere la questione?

Non pretendiamo dalla IV Sezione quello che essa non può dare.

Ho tutto il rispetto per la IV Sezione, tutto il rispetto per la legge del 1889, ma ricordo che, quando abbiamo discusso questa, abbiamo determinato i caratteri di questa speciale giurisdizione, la quale si rappresentava come il rimedio contro tutti gli abusi che si potessero commettere dalle amministrazioni.

Volere che determini se un fondo debba essere soggetto a contributo e la forma di questo contributo è pretendere dalla IV Sezione una cosa eccezionale, perchè essa monta elementi di giudizio. Dovrebbe fare discussioni, ricerche, indagini, che non sono proprie della sua giurisdizione. Ma si potrà obiettare: Ed allora a chi ricorrere? Vogliamo lasciare tutto all'arbitro dell'amministrazione?

Io non sono in obbligo di indicarvi quale sia il rimedio che si debba sostituire a quella proposta nel progetto di legge, ma vi dico soltanto che quella proposta sul progetto di legge non può essere approvata in nessun modo.

Ho fatto delle osservazioni un po' incomplete, ma credo che abbiano il loro peso.

Io non dubito che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vorranno darmi spiegazioni soddisfacenti per l'animo di quei colleghi che hanno avuto la bontà di seguirmi, ed anche, se mi permette, per l'animo mio.

Se queste spiegazioni saranno tali che mi convinceranno che sarà difesa e non ferita la garanzia degli interessi individuali allora io darò al progetto di legge il mio voto favorevole. Se no, no.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Il senatore Vitelleschi colla felice facilità di eloquio che, unita ad un'estesa coltura, lo rendono uno dei meglio ascoltati oratori di quest'aula, ha esposto le ragioni per le quali egli si è costituito in minoranza d'opposizione, nel seno dell'Ufficio centrale, al presente disegno di legge.

Le sue ragioni si riassumono essenzialmente a non consentire la sanzione dell'obbligatorietà pei consorzi di 3^a e per alcuni di quelli di 5^a categoria, la quale sanzione è, per lo appunto, il precipuo, per non dire, l'unico scopo della proposta di legge.

Il senatore Vitelleschi intende difendere, sembrandogli lesa, la proprietà privata e la vuol difendere in tutta la sua forza e pienezza. La proprietà privata, egli disse, una volta aveva minori limiti. Ma ciò, - se pure fosse in taluni tempi ed in dati luoghi, - può essere, in realtà, discutibile, almeno in linea d'esattezza nell'investigazione storica, qualora considerinsi i vincoli e le riserve feudali, anche là dove sembra avesse minore quantità di quei vincoli, se non altro rispetto alla sovranità. Non meno geloso dell'onorevole senatore Vitelleschi dei diritti di proprietà, io credo però che i diritti di cadaun cittadino non siano se non se la risultanza dei doveri degli altri verso di lui, imperocchè innanzi al diritto, nell'ordine sociale, va posto il dovere, ed, a mio avviso, ogni individuo ha dei doveri verso di tutti, mentre nessuno può vantare dei diritti assoluti, intangibili, imprescrittibili, chè la libertà di ogni singola persona avere deve il limite in ciò che riesce a danno del civile consorzio.

Ora un individuo, nell'esercizio e nell'uso della privata sua proprietà territoriale o stabile, non può opporsi alla tutela della consimile proprietà dei vicini o della sicurezza delle terre e degli abitanti del comune e di quel qualsiasi riparto amministrativo o politico in cui è posta la di lui proprietà, anzi, non solo non può opporsi a quella tutela, ma esso pure contribuire deve proporzionatamente all'averne suo per

assicurarla. E questo principio, il quale, in occasione delle bonifiche e del diritto di irrigazione, fu riconosciuto dagli articoli 657, 658 e correlativi del nostro Codice civile era stato da molti antichi Governi messo innanzi ed ognora tenuto ben fermo dalla sapientissima repubblica veneta, sicchè, con esso e per esso, impose la coltura dei beni incolti e le rispettive tasse dette *campatici* e la redenzione delle terre dalle acque colle quote assegnate pei *retratti*. E quel principio ebbe inoltre ed ha applicazione oggidi all'estero poi che fu ammesso e vige nella Svizzera, venne adottato in Francia con le leggi del 1860, '64 e '82, ed in Austria, per analoghi consorzi idraulici di difesa o di scoli od irrigui o di derivazioni per forze motrici, seguendo appunto l'esempio veneto antico e quello provenutone de' *comprensori* stabiliti nel 1806 dalla sapiente amministrazione del primo regno italico.

Ora, indipendentemente da questi principi generali, adottati in Italia da tempo antico e che fecervi buona prova sicchè vennero accettati, seguiti, imitati anche all'estero, bisogna osservare come il presente disegno di legge non ha per sè quell'importanza di modificare leggi organiche vigenti e regolanti oggi lo Stato, siccome sembrerebbe per quanto ne hanno detto il senatore Vitelleschi e, colla sua autorevole parola, il senatore Ferraris, inquantochè, con questo disegno di legge, non si fa che applicare ai consorzi di difesa quelle stesse leggi, quelle medesime norme che già sono state applicate per i consorzi di irrigazione colla relativa legge 1873 e, l'anno scorso, coll'altra legge che riguarda i consorzi di bonifica.

Tutte le disposizioni di cui fece una vivace e severa critica, molto attendibile ma pur nondimeno discutibile, il senatore Ferraris, non riguardano già una legge instituenda, una legge *ferenda*, delle disposizioni che noi dovremmo oggi prendere *ex novo*, ma bensì soltanto l'applicazione ai Consorzi di difesa di misure e di leggi che noi abbiamo già adottate e l'anno scorso pei Consorzi di bonifica e fino dal 1873 pei Consorzi d'irrigazione.

Tale condizione di fatto mi dispensa dall'entrare in quelle alte ed ampie questioni e conseguenti disquisizioni di ordinamenti giuridici e di apprezzamenti fra i criteri dell'ordine amministrativo e quelli dell'ordine giudi-

ziario, a cui mi inviterebbe il senatore Ferraris e nei quali dibattiti mi troverei d'altronde, certamente, molto debole di forze dinanzi alla esperienza ed all'autorità d'un giurista quale egli è.

Quanto all'articolo 1, sul quale si soffermò avanzando non poche eccezioni e dubbi lo stesso senatore Ferraris, osservare devo intanto e subito, tale articolo essere quasi identico a quello 96 della legge organica vigente nelle opere pubbliche, l'articolo 96 della primitiva legge organica del 1865, per le modificazioni ad essa portate coll'altra legge del 30 marzo 1893, essendo stato sostituito, apponendovi il medesimo numero 96, da quello ora qui riprodotto, ed il piccolo inciso o messo perchè dava luogo sovente ad interpretazioni troppo elastiche, ossia, le parole « sopra estesi territori », non ne altera nè il concetto nè il valore.

Ond'è che le osservazioni ed eccezioni fatte su esso dall'onorando senatore Ferraris riguardano un articolo di una legge, attualmente e già da alcuni anni, in vigore.

Le altre eccezioni, poste avanti dallo stesso senatore Ferraris sopra l'articolo 5 ed altri seguenti, potranno chiarirsi discutendo i singoli articoli. Ma, circa quanto può concernere la esazione del contributo consorziale in pari modo e con uguale sanzione che l'esazione delle imposta fondiaria, parmi fin d'ora opportuno rispondere brevemente coll'osservare che, di fatto e per massima, la quota del contributo consorziale viene dagli uffici governativi misurata e proporzionata al valore d'ogni singola proprietà ed al beneficio che dall'opere eseguite dal Consorzio quella deve conseguire o, per dire più esattamente trattandosi di Consorzi di difesa, in ragione che il Consorzio evita a quella singola proprietà, per cui non credo che, materialmente e positivamente, possa accadere, nè mi avvenne vedere o sapere accadesse ne' Consorzi di bonifica ed irrigatori in cui vige già identica disposizione, che il proprietario, se ha altrove altri possedimenti suoi, possa essere escusso su di quelli per averglisi assegnato, ne' limiti ed entro il comprensorio del Consorzio, un aggravio superiore al valore reale della proprietà sua, minore e diversa, inclusa effettivamente nel Consorzio. E da che ciò non possa avvenire rassicura d'altra parte, come accennava testè, il constatare che queste stesse disposizioni sono

quelle, senza ne emergessero inconvenienti o lagni, applicate già, da anni e da anni non pochi, nel Veneto, in Lombardia e nell'Emilia, ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi d'irrigazione.

Ora i senatori Ferraris e Vitelleschi mi consentiranno che se può essere dubbio, contestabile, il criterio di volere imporre a qualcheduno di fare valere meglio i propri fondi e di ottenere benefici superiori a quelli dei quali si contentò finora, una ragione più valida, una ben maggiore importanza, e quindi assai minore discutibilità, affermansispontanea, allora quando si tratti di Consorzi di difesa, pei quali si tutelino abitati, poderi, vie di comunicazione, sia dallo scoscendere ruinoso di frane, sia da inondazioni, sia da altri minacciosi disastri. Di modo che evidente pare ed indubbio come il presente disegno di legge trovasi molto più giustificato nell'accordare la sanzione dell'obbligatorietà ai Consorzi idraulici detti di 3^a categoria, di quello che non lo sieno le leggi, a quell'intento proposte e già state adottate per gli altri Consorzi di irrigazione e di bonifica.

Si tratta or qui di applicare seriamente ed efficacemente una legge già promulgata la quale all'atto pratico non cammina ed alla quale, pertanto, occorre dare il debito impulso.

Ricordava il senatore Vitelleschi essere stati parecchi i progetti di consorzi pei quali era stata domandata la classazione in 3^a categoria. Fu accennato già nella relazione dell'Ufficio centrale, simili domande, in sette anni, essere ascese e non è per tutta Italia un grosso numero, ad 84, ripartite in 41 provincie del regno. Ma, nel mentre, si può ritenere per certo che non poche opere di quel genere ed assai più importanti, furono, per varie ragioni, qua e là pretermesse, fors'anco pensando o sperando il Governo sarebbe deciso farle a tutto suo carico, e che però quella cifra di 84 in 41 provincie del Regno, è esigua, notevole si è che il Governo centrale, di quelle, ne ammise solo 33, nelle altre non ravvisando i caratteri d'interesse superiore al privato o locale, e, per queste 33 non si poté costituire che due soli consorzi, i cui lavori sono omai oggi compiuti, l'uno pel torrente Gallizzi in provincia di Reggio Calabria, e l'altro, le cui opere sono assolutamente terminate, a Casalecchio sul fiume Reno nel Bolognese. Per la costituzione degli

altri Consorzi, anche delle 27 circa opere domandate per le quali venne già emessa la classificazione in 3^a categoria, sorsero e moltiplicaronsi gli ostacoli e le difficoltà pratiche. Non lievi indugi ed esitanze provennero altresì da che occorre che i Consigli comunali e provinciali si pronuncino, mentre questi ultimi sogliono riunirsi solo una volta l'anno, e quelli primi sono altrimenti distratti da molti svariati oggetti o di preferenza sensibili a più pressanti influenze. Naturale quindi è che avvengano ritardi conducenti a non concludere mai nulla e pertanto dannosi.

E che siano dannosi gli indugi ne fa prova altresì una relazione su d'un progetto di legge stamane appunto stata distribuita al Senato. Quella relazione del senatore Vacchelli, con ragione ne invita consentire ad una proposta di legge per cui si domandano oltre ad 810 mila lire da accordarsi a favore dei danneggiati da alluvioni e frane nel solo ultimo trimestre 1899 in alcune poche provincie del Regno.

Di simili larghezze di sussidi tutti noi possiamo ricordarci una ricorrente e lunga serie di domande per non tenui somme, le quali gravitano, si può dire annualmente, i bilanci dello Stato.

Adottando, or dunque, il sistema, dirò così, dei rimedi radicali, propugnati nel disegno di legge che stiamo oggi esaminando e che spero il Senato approvi come la Camera elettiva approvò, grazie ai costituenti Consorzi obbligatori di difesa, si eviteranno moltissime elargizioni, per non dire la maggiore parte di quelle periodiche, le quali, se in talun caso speciale possono riescire a taluno abbastanza proficue perchè compensano, piuttosto che danni sofferti, speranze fallite, sono, ad un tempo, costose e sciupate, in quanto che non provvedono all'avvenire e non prevengono ulteriori danni per riproducenti disastri.

Certamente, per giudicare dell'opportunità e saviezza di leggi simili a queste, bisogna non avere una preventiva diffidenza dell'azione del Governo, nè di quella degli ufficiali suoi del genio civile. Chè davvero, non per diffidenza nei giudici, vuolsi omettere di adottare e promulgare i provvedimenti legislativi che ritengono necessari.

Del resto, a non ricordare i controlli, i freni,

LEGISLATURA XX — 3^a SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1900

i ricorsi, gli appelli contro gli eventuali abusi, certo è che al R. Corpo del Genio civile, se viene fatta, in genere, dal pubblico qualche osservazione critica, egli è piuttosto nel senso che si trova vada troppo parco e lento nel promuovere e nel fare, di quello che soverchiamente solerte e premuroso e di troppo zelante.

Nel riservarmi di rispondere parzialmente durante la discussione dei singoli articoli, alle eccezioni che ancora a ciascuno d'essi si possono fare, per ora, mi riassumo, facendo osservare e mettendo bene in sodo, che non vi ha nulla di nuovo in questo disegno di legge se non che l'applicazione ai Consorzi di difesa di quell'obbligatorietà, già stata accordata da anni ai Consorzi di irrigazione e l'anno scorso ai Consorzi di bonifiche, tali Consorzi di difesa, assegnati nella legge organica delle opere pubbliche alla 3^a categoria e così designati, avendo importanza indiscutibilmente maggiore, nell'interesse comune dell'incolumità e sicurezza del paese di quanta ne abbiano i Consorzi ai quali quell'obbligatorietà è già consentita, senza recriminazioni nè lagni, ma anzi con soddisfazione generale.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole relatore ha molto facilitato il mio compito, per cui io sottometterò poche osservazioni al Senato in difesa di questo disegno di legge.

Bene ha detto il senatore Vitelleschi che la legge del 30 marzo 1893 fece un passo su quella del 1865. La legge del 1893 fissò bene i criteri delle opere di prima e seconda categoria, le prime eseguite esclusivamente dallo Stato, le seconde dallo Stato col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in Consorzio. La stessa legge del 1893 fissò i criteri per le opere di terza categoria, le quali per l'art. 96 della legge medesima sono precisamente quelle indicate ora nel primo articolo del progetto in discussione, ed il senatore Ferraris quando citava le lettere *a, b, c*, del primo articolo di questo progetto, non avvertiva che sono identiche a quelle dell'art. 96 della legge del 1893.

Io non leggerò questo articolo 96 per non tediare il Senato.

Dunque su questo punto non vi è diritto nuovo. Quale fu l'esito della legge del 1893 per

le opere di 3^a categoria che essa codificò, ve lo ha detto il vostro relatore.

L'esecuzione di quella legge, per quanto riguarda le opere di 3^a categoria, permettete che lo dica, è rimasta lettera morta, appunto perchè non vi era la obbligatorietà del Consorzio, e tale mancanza ha reso quasi inutili le classificazioni.

E quanto al procedimento per la classificazione, dirò che è identico a quello stabilito nella legge del 1693, e cioè essa vien fatta con decreto Reale, sentiti i Consigli comunali e provinciali. E qui mi permetto di osservare al senatore Vitelleschi che è vero che la domanda di classificazione delle opere in 3^a categoria può venire da parte degli interessati o da uno di essi nonchè da un comune, come egli ha detto; ma altro è la domanda, altro è la classificazione. Questa deve essere fatta con Reale decreto dopo sentito non solo il comune richiedente ma anche i Consigli degli altri comuni e delle provincie interessate, come era stabilito nella legge del 1893. Per conseguenza non è soltanto un piccolo comunello che può dar vita ad un Consorzio; esso non può fare che la sola domanda.

E i Consigli provinciali (molti di voi, onorevoli senatori, ne siete presidenti o membri) non è facile che possano deliberare circa un Consorzio se prima non ne vedono l'importanza e ne esaminano l'utilità.

Del resto, come diceva, l'art. 1^o di questa legge è conformè all'art. 96 della legge del 1893.

Ma poi mi permetto di far rilevare al Senato, che questa legge è opera vostra. Io non ho che a richiamare la vostra attenzione su quanto disse il ministro Genala quando propose dinanzi a voi il progetto che poi divenne la legge del 1893, la quale porta anche la mia firma, poichè in quel tempo egli era ministro dei lavori pubblici ed io mi trovavo a reggere il dicastero di agricoltura, industria e commercio.

Egli nella relazione del 1^o dicembre 1892, avvertì che quel progetto di legge era un passo sulla legge del 1865, ma avvertì pure che mancava la obbligatorietà del consorzio, poichè si faceva a fidanza sulla iniziativa degli enti locali e degl'interessati, e questa iniziativa mancò ed egli stesso prevedendo ciò diceva: « per meglio regolare la materia dei consorzi mi propongo

di sottoporre fra non molto all'approvazione vostra un disegno di legge sui consorzi per le opere pubbliche ».

E non basta. Venne la relazione del vostro Ufficio centrale, relatore l'onor. Gadda, il quale la presentò nella tornata del 30 gennaio 1893. Egli intuì che quel progetto di legge sarebbe riuscito lettera morta.

Che cosa dice la vostra relazione?

« La obbligatorietà dei consorzi è necessaria perchè senza questa in molti casi i consorzi non verranno costituiti e i privati abbandonati alle loro forze singole rimarranno quasi sempre impotenti e inerti. »

La legge che vuole attuare un'efficace difesa contro i danni dei fiumi e torrenti non iscritti nella prima categoria, nè muniti di opere di seconda, doveva dare vita al corpo morale che di una tale azione deve esser generatore e esecutore.

Ma come praticamente questo corpo verrà a costituirsi? La legge suppone al capitolo II che i consorzi si costituiscano per iniziativa degli interessati e dà le norme fondamentali al procedimento. Ma ove i cointeressati non prendano l'iniziativa, ove nessuno di loro si curi di presentare alla competente autorità la proposta di consorzio per la convocazione degli interessati, come il consorzio potrà costituirsi?

Non proseguirò nella lettura, che occupa una pagina e mezza, e solo rileverò che il senatore Gadda a nome dell'Ufficio centrale di cui faceva parte pure l'onor. senatore Finali aggiunse « il ministro, trattandosi però di materia che deve avere maggior ampiezza di applicazione di quella circoscritta dalla legge attuale, ha dichiarato che si propone come abbiamo detto di presentare sollecitamente un progetto speciale di legge per regolare questa materia dei consorzi ».

« E noi avendo fede in tale promessa del Governo attendiamo sollecitamente questa legge, perchè non possiamo ristarci dall'ammonirlo che questa legge progettata oggi avrà la sua effettiva attuazione solo quando la materia dei consorzi avrà ottenuto un più efficace ordinamento ».

Ho accennato anche al senatore Finali perchè mi piace di constatare che egli quando fu ministro presentò due progetti di legge sulla stessa costituzione dei consorzi, ma questi progetti di legge, per gli eventi parlamentari, non furono

discussi. Come pure vi sono stati due altri progetti sul consorzio obbligatorio presentati per iniziativa parlamentare.

E quando poi il progetto di legge del 1893 fu portato dinanzi la Camera dei deputati, vi fu la relazione dell'onorevole Bertolini, il quale a nome della Commissione della Camera dichiarò che quel progetto (non tedio il Senato leggendo le sue parole), pur accogliendo la promessa del ministro Genala di presentare al più presto una legge sui consorzi obbligatori, non avrebbe avuto esecuzione per quanto riguarda le opere di terza categoria, e che avrebbe avuto soltanto esecuzione riguardo alle opere di prima e seconda categoria, e le previsioni si sono verificate.

Io ho voluto richiamare alla vostra e mia memoria questo precedente, specialmente del Senato, appunto per mostrare come questa legge non viene così inopinatamente, ma è esecuzione di quanto l'Ufficio centrale del Senato del 1893 avvertì e disse cioè che se si accettava quella legge era perchè doveva seguire la promessa del consorzio obbligatorio.

Ed in vero l'onorevole relatore vi ha detto quale esito abbia avuto quella legge.

Dal 1893 fino ad ora sono scorsi sette anni e l'onorevole Vitelleschi comprende che sette anni sono qualche cosa. Nessuno ignora che per effetto di questa legge lo Stato contribuisce per un terzo della spesa; per un sesto la provincia; per un sesto i comuni interessati ed un terzo solamente a carico del consorzio dei proprietari interessati. E per queste opere, che cosa abbiamo avuto?

Su 84 domande in 41 provincie, come diceva testè il relatore, ne sono state accolte 33, e per queste solo due Consorzi si sono costituiti ed hanno avuto esecuzione le opere; per le altre il Consorzio non si è costituito appunto per non essere stato dalla legge dichiarato obbligatorio, e perciò ne è avvenuto che classificata, dopo grandi stenti, un'opera di 3^a categoria, ogni ulteriore pratica è rimasta arretrata.

Il senatore Vitelleschi ha detto che nelle opere idrauliche si tratta d'interessi di privati e di poco momento, o d'interessi gravi. In questo ultimo caso è lo Stato che deve intervenire; diversamente, se si tratta d'interessi privati, i privati pensino essi stessi, se cre-

dono, ad eseguire queste ultime opere. Ora, io mi permetto di osservare al senatore Vitelleschi che nelle opere di terza categoria non si tratta d'interessi così generali, per cui possano essere tutte a carico dello Stato. Lo Stato odierno, però, ha un complesso d'interessi che non aveva nei tempi passati. Esso deve tutelarli tutti ma non potrebbe, come diceva il senatore Vitelleschi, assumere a suo carico tutte le opere di terza categoria.

VITELLESCHI. Non ho detto questo.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Vi è una grande differenza tra le opere di maggiore interesse che diconsi nazionali e quelle di un interesse minore delle quali lo Stato però non può non disinteressarsi e fra queste ultime sono quelle che la legge prevede come di terza categoria.

Io appartengo ad una regione, ove ho veduto che cosa significa la mancanza della sistemazione dei fiumi e torrenti.

Vi sono fiumi e torrenti che hanno letti sterminati e che hanno distrutto proprietà e vaste zone di terreno per cui i proprietari grandi e piccoli avrebbero avuto il più grande interesse di sistemarli e difendersi dalle loro inondazioni continue, ma sono impotenti a farlo, perchè non vi è l'organismo del consorzio obbligatorio.

Il relatore ha accennato poco fa alla questione della legge che è all'ordine del giorno del Senato cioè dei danni prodotti dalle alluvioni. Voi lo sapete: quasi ogni anno noi siamo obbligati a presentare leggi per riparare ai danni delle alluvioni. Donde provengono queste alluvioni? Sono determinate dalla mancanza di sistemazione dei fiumi e dei torrenti nei bacini montani, che sono poi quelli che portano la devastazione dappertutto, anche negli abitati. Il ministro dei lavori pubblici si trova alle prese continuamente con domande di sindaci e di prefetti per provvedimenti atti a difendere abitati di comuni o borgate rose da frane, da torrenti o da fiumi non sistemati. Inoltre questa legge non solo ha dei precedenti, come ho accennato, ma è desiderata generalmente, e fu anche suggerita dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato il quale nel 1896 emise uno di quei pareri che fanno tanto onore all'illustre Consesso, opinando che se la legge non aveva avuto effetto era appunto perchè i consorzi non erano obbligatori. E poi

quante rappresentanze locali non fanno domanda di avere questa legge!

Benefici non dantur invitis, avrebbe detto il senatore Vitelleschi. Può essere che alle volte i proprietari vedendo distrutte le loro proprietà dalle acque dicano che non hanno i mezzi per provvedere, ma ciò non accadrebbe se vi fosse un organismo apposito che vi provvedesse nel comune interesse di tutti i proprietari. Essi non sarebbero tormentati, come disse il senatore Vitelleschi, ma risentirebbero un vero e reale beneficio.

VITELLESCHI (*interrompendo*). Grazie, se li farebbero ugualmente da loro i lavori.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io sono un modesto proprietario e sarò molto lieto di pagare la mia quota per vedere sistemati i torrenti che limitano qualche mia proprietà.

Io appartengo alla categoria di coloro che credono che queste spese sono accettate dai proprietari perchè sono largamente remunerate dalla difesa della proprietà che fiumi e torrenti distruggono di cui ha parlato l'onorevole relatore.

Mi permetto di fare un'altra considerazione, ed è che questa legge è anche un completamento di quella delle bonifiche che abbiamo votato l'anno scorso, legge che autorizza una spesa di centinaia di milioni; ebbene, voi comprenderete facilmente che se non si sistemano i fiumi ed i torrenti montani, le bonifiche resteranno eterne; poichè non si potranno mai bonificare le terre paludose che saranno continuamente allagate dalle alluvioni dipendenti dalla mancanza di difesa dei torrenti.

Ed è pure degno di osservazione il fatto che molte delle vostre leggi di spese giovano alle città ed ai maggiori centri abitati, mentre che questa legge è fatta specialmente per la campagna e per le piccole borgate.

L'on. senatore Ferraris ha detto: badate, voi avete negli art. 5, 6, 8 e 9, fatto cosa la quale può sembrare ed è contraria alla proprietà.

Risponderò brevemente.

Gli art. 5 e 6 del progetto di legge come l'art. 9, sono un *jus receptum*, cioè la riproduzione delle disposizioni dei consorzi d'irrigazione e della legge sulle bonifiche.

L'onor. relatore ve l'ha detto, ed io ho qui avanti la legge delle bonifiche; gli art. 5 e 6 del progetto attuale corrispondono all'art. 10

della legge sulle bonifiche. L'art. 8 è copiato dall'art. 18 della legge stessa.

E infine l'onor. Ferraris ha mostrato la gravità che questo progetto di legge impone anche per l'esazione delle imposte cioè delle quote consorziali coi privilegi fiscali; ma il senatore Ferraris non ha che da guardare, come dicevo, l'art. 10 della legge delle bonifiche, e troverà che accorda gli stessi privilegi per quanto riguarda i debiti dei proprietari delle terre bonificate.

Si è detto: badate che i proprietari possono essere chiamati a contribuire ad un'opera la quale è lontana dal loro fondo.

I proprietari contribuenti di cui parla l'art. 9 si riferiscono ai soli fondi compresi nel perimetro difeso dall'opera di terza categoria onde non vi è possibilità che un proprietario sia obbligato a pagare per un'opera di terza categoria nella quale non sia interessato perchè fuori del perimetro consorziale.

Infine l'onor. Ferraris ha detto: Non vi è garanzia.

Ma come? La IV sezione del Consiglio di Stato mi pare la maggiore garanzia secondo il nostro attuale diritto amministrativo giudicando essa con giurisdizione contenziosa. Gli art. 13 e 16 del nostro progetto deferiscono alla IV sezione del Consiglio di Stato non solo i reclami contro la classificazione, ma anche quelli contro la determinazione del perimetro e delle quote.

Io credo quindi che non vi sia mancanza di garanzia.

Si è detto pure che la IV sezione del Consiglio di Stato che è a Roma, non può giudicare di cose di fatto che avvengono in Sicilia, o in altre regioni lontane, ma la IV sezione giudica anche ora di fatti che avvengono nel Regno, e su tali fatti emette le sue decisioni.

Io non ho altro da aggiungere se non che mi permetto di difendere il Genio civile da alcune accuse immeritate.

Non è il Genio civile che farà queste opere di 3^a categoria, esso le sorveglierà, e ritengo che il Senato approverà la proposta inclusa nel progetto, che cioè gli ingegneri del Genio civile sorvegliano le opere proposte dai Consorzi.

Ed ora un'ultima parola ed ho finito. L'onorevole senatore Vitelleschi parlando del Genio civile ha accennato all'opera del Tevere; io credo che la sistemazione del Tevere sia un'o-

pera che fa grande onore al Genio civile, e riguardo alla parte interrata dell'isola di San Bartolomeo, dirò che una Commissione composta dei più competenti idraulici ed architetti scelti anche all'infuori del Genio civile, ha studiato ed ha fatto una proposta che fu accettata dal Ministero, per la quale fra poco quel ramo sinistro del Tevere che circonda l'isola tornerà al primitivo stato.

E dopo ciò prego il Senato di voler passare alla discussione degli articoli di questo progetto di legge, e confortarlo del suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA *dell'Ufficio centrale*. Sono stato quasi obbligato a prendere la parola, perchè il ministro mi ha fatto l'onore di citare una parte della mia relazione del 1893, perchè le accuse fatte oggi al presente progetto di legge, si dirigono anche a quello del 1893...

VITELLESCHI. Domando la parola.

GADDA. È vero che il collega Vitelleschi ha detto che la legge del 1893 ha fatto buona prova, ma l'ha detto appunto perchè finora di quella legge non si ebbero che risultati nulli o scarsi. (*ilarità*).

Io fui allora facile profeta, quando dissi che quella legge non avrebbe avuto pratica applicazione importante.

Quella legge poteva avere efficacia soltanto nel caso di buona volontà dei proprietari, perchè in essa mancava l'obbligatorietà; onde, se i proprietari non si prestavano volontariamente, la legge diventava lettera morta.

È doloroso a dirsi, ma la mia lunga esperienza, e quella di molti di voi, ha dovuto farci persuasi che difficilmente si costituisce un consorzio quando non vi è un utile immediato che inviti a farlo, o non vi ha una speranza di futuri lucri: quando invece è soltanto l'adempimento di un dovere della comune difesa da possibili danni, l'incuria e la speranza di evitare spese, mandano a vuoto ogni pratica di consorzio volontario.

Vediamo infatti costituirsi rapidamente, facilmente dei consorzi quando hanno uno scopo di fondare intraprese promettenti guadagno.

Al momento in cui parliamo, abbiamo molti consorzi che si costituiscono, per derivare forze idrauliche, che danno vita ad industrie nuove.

Ciò vediamo accadere in molte parti d'Italia, ed è cosa certamente che fa molto onore al paese.

Come osservava benissimo anche il senatore Vitelleschi, non è vero che l'Italia non abbia il coraggio di portare capitali a pubbliche intraprese.

Ma ciò appunto dimostra che, quando vi ha la speranza di guadagnare, i capitali accorrono.

Da noi, come in altri paesi, questa iniziativa di intraprese qualche volta ha fatto cattiva prova; speriamo che quelle che veranno dopo abbiano miglior fortuna.

Ma questo coraggio di assumere impegni, questa iniziativa di fare, non c'è, come osservavo, quando si tratta soltanto di spendere per difendersi da eventuali pericoli.

Si preferisce, quando il pericolo viene, a prendersela col Governo, colla prefettura e col comune, perchè non hanno provveduto, e passato poi il pericolo, nessuno ci pensa più.

Ecco il bisogno della obbligatorietà dei consorzi.

Chiamati gl'interessati a costituirsi, o si rifiutano, o fanno delle eccezioni.

L'onorevole Vitelleschi ha detto, e l'onorevole relatore e il ministro hanno confermato, che vi sono state diverse domande di consorzi, ma queste non hanno potuto approdare.

Perchè?

Perchè molti interessati non prestarono la loro adesione.

Finchè si poteva sperare che in base alla legge del 1893, vi fossero delle adesioni, si costituissero dei consorzi, si poteva non sentire il bisogno della obbligatorietà.

Ma ora il fatto ha provato che i consorzi, anche quando si riconoscono opportuni dai principali proprietari, non hanno possibilità di riescire a costituirsi, a fronte della inerzia o della opposizione degli altri.

Insomma, quando occorre il consenso di molti, la procedura non va; si trovano eccezioni da tutte le parti, e quindi, ripeto, se io nel 1892, quando proponevo al Senato l'approvazione di quella legge, dicevo nella mia relazione: « Guardate però che ben poco frutto potrà rendere, perchè manca la forza della obbligatorietà della legge », dicevo una cosa vera, ma che allora tutti, mi pare, consentivano, ed al-

meno nessuno ha fatto eccezioni contrarie, perchè in fondo tutti sentivano che la verità era quella.

Ora il nostro collega, senatore Vitelleschi, con quella bella felicità di espressione che lo distingue, ha detto una cosa che farebbe orrore anche a me, se fosse nel vero, che cioè noi prendiamo il proprietario e l'obblighiamo per forza a fare migliorie che esso non vuol fare; quasi si direbbe che gli si voglia imporre di coltivare in un modo piuttosto che in un altro. Ma di una simile enormità il nostro progetto non fa parola, e nessuno pensa a tale enormità.

Noi abbiamo davanti un progetto per la difesa dei torrenti e vogliamo l'obbligatorietà per difendere la proprietà dei campi e delle case dai torrenti.

Io ho una certa esperienza dei procedimenti per formare i consorzi, perchè essendo stato in provincie che avevano proprio bisogno di queste difese, ho potuto accertarmi che nella maggior parte dei casi con pochi rettifili, con opere nella parte montuosa da cui il torrente ha origine, con provvedimenti forestali, si possono prevedere e prevenire molti e seri guai.

Ora sono queste opere di difesa che noi vogliamo ottenere, e che non possiamo ottenere senza la obbligatorietà dei consorzi.

Non si tratta di arginature importanti, di opere idrauliche costose, quelle che vanno classificate nella prima e seconda categoria. Nella terza categoria sono classificate le opere necessarie per i torrenti, che con relativa poca spesa si possono fare e che riescono efficaci quando si eseguiscano in tempo e si mantengano regolarmente.

Se si potesse venir qui con le risposte delle prefetture e degli uffici provinciali, che ci indicassero con precisione i bisogni di alcune provincie; quando si avesse dinanzi a noi il fatto chiaro, la domanda precisa dei lavori che occorrono, io credo che questi spaventi che impauriscono i nostri oppositori non si avrebbero.

C'è una gran differenza, me lo accorderete, dal dire: noi obblighiamo il proprietario a fare delle migliorie nel terreno, al dire soltanto: noi vogliamo obbligare il proprietario a difendersi e a difender gli altri.

Effettivamente la questione è questa, ed io prego di notarla bene.

Ed è strano, che mentre abbiamo già fatto due leggi per consorzi obbligatori, le quali meritavano la obbiezione di voler costringere il proprietario a fare migliorie, (infatti noi abbiamo la legge delle irrigazioni e la legge delle bonifiche e abbiamo imposto l'obbligatorietà dei consorzi laddove si voleva creare dei vantaggi, dove si voleva ottenere delle migliorie nella coltivazione) si venga oggi nella discussione di questo progetto, con cui si tratta di difendersi, di evitare dei gravi danni, a dire che vogliamo obbligare i proprietari a fare lavori per migliorare i terreni.

Intendiamoci. La legge presente è quella che io vi ho detto; non è quale l'onorevole Vitelleschi teme; non è come quella delle bonifiche e quella delle irrigazioni, che costringono a spese per migliorare il terreno e la coltura. Quelle leggi spero riusciranno feconde e buone, ma ad ogni modo a quelle leggi voi avete data l'obbligatorietà dei consorzi. Tanto più tale obbligatorietà dovete dare ora, che si tratta di una legge di semplice difesa. Se vi ha qualche lato in cui si ecceda da questo scopo, lo vedremo nell'esaminare gli articoli, e occorrendo provvederemo.

Vi è una affermazione del collega Vitelleschi che mi ha fatta molta impressione, perchè mi è parso che accenni a fatti che egli ha veduti. Non so se voleva dir questo, ma in tal caso sarà bene chiarire di quali fatti si tratti, perchè io non capisco come questo possa accadere, che cioè un proprietario sia colpito oltre la sua rendita!

Egli dice: voi costringerete un povero piccolo proprietario a incontrare una spesa che non può fare assolutamente e che la sua rendita non permette, quasi quasi gli portate via anche l'intera rendita e davanti alla obbligatorietà non potrà difendersi. Questa obbiezione sento che deve impressionare quand'anche si creda che questo pericolo non sia probabile. Però anche il solo dubbio mi impressiona; ma, ripensandovi, la obbiezione non ha un gran valore, perchè effettivamente il pericolo accennato è quasi impossibile possa verificarsi.

Per costituire i consorzi si deve determinare la periferia del territorio interessato, si deve presentare un progetto dell'opera, e del riparto della spesa.

I progetti non devono essere di grandi lavori

trattandosi di opere di terza categoria e quindi la spesa dovrebbe prevedersi di un importo non grave.

Poi si fa il riparto tra i proprietari, e questo riparto viene pubblicato e però ognuno può conoscere in tempo di quanto il riparto lo gravi.

I corpi morali interessati il Comune e lo Stato bisognerebbe che fossero ben ciechi per approvare un riparto che gravasse la proprietà, oltre quanto è ragionevole e giusto.

Rovinare la proprietà, è rovinare il Comune e lo Stato. Anzitutto vi è la vigilanza diretta del proprietario interessato, che può reclamare in caso di errore o di ingiustizia.

Tuttavia siccome potrebbe accadere che qualche errore si commetta nel riparto, e che l'onere messo a carico del proprietario fosse eccessivo: così confesso che anch'io crederei prudente che si mettesse il proprietario al sicuro, fissando un massimo limite alla imposizione e determinando tale limite sulla imposta prediale che si paga allo Stato. Con tale metodo sarebbe prevenuto ed impedito il temuto pericolo di abuso nella tassazione.

Io non mi trattengo a confutare l'egregio amico senatore Ferraris, quantunque la sua parola sia tanto autorevole, poichè lo ha già confutato il collega relatore.

L'onorevole Ferraris ha attaccato, più che l'attuale progetto, delle disposizioni che sono già leggi. La legge sull'esazione delle imposte è quella che è; e non è luogo di discussione. È una legge dura, ma si tratta di esigere anche da chi non paga. È una legge che ha dato i migliori frutti; e guai a noi se la toccassimo. Noi con quella legge abbiamo nelle casse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni le loro rendite a giorno fisso. Egli lamenta la sorte del debitore, e dice che è troppo crudele, perchè con quella legge andiamo a prendere anche al debitore i beni che ha oltre la proprietà stabile. Ma tutti i debitori sono tenuti a rispondere di ciò che devono, con tutti i loro beni, sia immobili che mobili. Questo non è un privilegio, ma bensì il diritto dei corpi morali è parificato ai diritti del privato creditore.

La questione è, se per le opere di terza categoria debba applicarsi la legge generale per l'esazione delle imposte, e, non già che questa legge è troppo dura.

Se i senatori Vitelleschi e Ferraris sono con-

trari al concetto di esigere colla procedura esattoriale le spese di terza categoria, allora non so che dire. Il concorso del proprietario interessato andrà quasi sempre perduto. Ma se credono utile tale classificazione, se credono, come ha detto il senatore Vitelleschi, che la legge del 1893 fu una legge provvida, allora bisogna aggiungervi, perchè sia efficace, la obbligatorietà del consorzio, e con ciò la esazione forzata delle quote di spesa ripartite. In questo modo noi avremo veramente una legge provvida.

Infine io non credo che i pericoli, accennati dagli egregi colleghi, sieno così gravi come fu accennato, e che non si possano interamente prevenire e togliere, onde io prego il Senato a dare voto favorevole alla proposta legge che deve recare importanti benefici alla proprietà.

FERRARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS. Risponderò brevemente alle cose dette dal ministro, dal relatore, e dal mio amico, il senatore Gadda.

Per quanto poco io conosca la legislazione del nostro paese, conosco ciò che le leggi abbiano potuto sancire, e come legislatore e giurista, domando se sia permesso ove si trovi un errore di ripeterlo. Ciò non credo si debba, nè si possa.

Del resto vi è un carattere, che diversifica assolutamente questa legge da tutte quelle che furono citate, cioè l'obbligatorietà.

E qui rispondo al mio amico che l'ultimo tenne la parola, che, se vi è utilità nel riparare a certi inconvenienti, alle inondazioni, ecc. ecc., non bisogna obbligare i cittadini a pagare quello che non è da loro dovuto.

Il legislatore deve certo provvedere all'interesse generale ma non forzare il particolare. In questo caso esorbita dai suoi poteri; non si ammette che lo Stato voglia dettare all'interesse individuale quello che gli conviene.

Non vi è bisogno che io maggiormente spieghi ciò.

Vengo ora alla specialità dell'art. 1.

Io ho avuto l'onore di dichiarare che non sarei entrato nel merito dei comma A, B e C, trattandosi di questioni tecniche, che non sono di mia competenza.

Però l'onor. ministro parlandone non credette di fare attenzione a ciò, che nei successivi articoli del progetto non si fanno distinzioni; di

modo che i particolari sarebbero obbligati a far parte di consorzi che riguardano opere che sono intieramente od esclusivamente di interesse pubblico.

Noi non dobbiamo fare leggi che esorbitino dai principî di giustizia e dai principî di diritto, ed in questo indirizzo non potrò dare il mio suffragio.

Il legislatore deve sempre avere davanti agli occhi il rispetto dei diritti individuali e curarne l'applicazione nelle leggi e nei provvedimenti.

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. L'onorevole ministro, con abilità, ha cercato di compromettere il Senato, citando delle parole di uno dei suoi membri e delle parole di un ministro che ha parlato in Senato.

Io non vedo perchè questo dovrebbe compromettere il Senato. Ciò però ha portato che il collega ed amico Gadda, col quale sovente io mi trovo d'accordo in questioni amministrative e politiche, questa volta si sia infiammato per questa legge, ed infiammato al punto di usare contro il suo solito anche qualche argomento che patisce eccezione.

Io ho anche da altri, come da lui, sentito parlare della legge del '93, come ragione e giustificazione di questa; al contrario questa è una cattiva legge mentre quella era buona. Cominciamo dalla spiegazione dell'art. 1.

Quando queste opere non erano obbligatorie si poteva compiere quel che si voleva, anche dei parchi o dei giardini, salvo a prenderne dagli interessati quel che piaceva. E quindi le regioni ricche potevano abbondare in quelle senza che le povere ne soffrissero.

Ma l'errore di questo progetto di legge consiste appunto nel ripigliare questo articolo quale era e porvi l'obbligatorietà.

Il senatore Gadda ha specificato come egli intende che debba essere obbligatoria e cioè nei casi di una necessità urgente, e per conseguenza anche da potersi fare con poca spesa: ma qui c'è una lista di lavori a grandi linee e senza scadenza da potervi impiegare milioni e tutti obbligatori.

Di questo parleremo quando verrà in discussione l'art. 1^o, ma intanto avverto che questo primo articolo, a meno che non sia messo qui con intenzione, è superfluo in questa legge.

Le opere di terza categoria sono già qualifi-

cate, nella legge del '93, se non le ripetete qui è solo per renderle tutte obbligatorie. Io dico che questa è una esagerazione è una ingiustizia, perché voi obbligate della gente a fare cosa che non la riguarda, e la obbligate probabilmente a delle spese superiori ai mezzi che ha.

Si è detto che la legge del '93 non ha dato risultati e che perciò bisognava renderla obbligatoria. Ma dimostrarai come anche questa fosse una esagerazione. Finalmente 80 domande sono qualche cosa. Delle difficoltà per attuarle si sono presentate; intanto 31 le avete respinte voi altri; quindi in queste non c'è colpa da parte di quelli che facevano parte del consorzio. Ce ne sono rimaste 44 di cui non se ne sono fatte che due. È poco, ma già è qualche cosa e del resto non è che noi diciamo che con questa legge non si possa fare qualche passo, non si possa trovare qualche incitamento maggiore per rendere più feconda la legge del '93.

Ma da questo servirvi della legge del 1893 con la sua lunga lista di lavori possibili per imporne l'obbligatorietà, è un vero attentato alla proprietà e alla libertà.

E perciò non posso capire come il senatore Gadda, avendo parlato in favore della legge del 1893, possa farsi paladino di questa che nella sostanza è in contraddizione con quella.

Del resto io non sono contrario a consentire gli espedienti che comincino a rendere applicabile la legge del '93 e per esempio consento che costituito il consorzio con sufficienti garanzie di libertà, abbia effetto obbligatorio.

Un altro equivoco consiste nel credere che la categoria sia assegnata a seconda dell'importanza delle opere.

Io ho qualche possesso in una regione dove passa un fiume importantissimo, e quando ho domandato se apparteneva alla prima o seconda categoria, mi è stato risposto negativamente. Dunque non è l'importanza sola che classifica, ma altre considerazioni. E quindi grosse e costose opere possono divenire obbligatorie perché appartenenti alla terza categoria.

Tali opere costeranno centinaia di migliaia di lire, e il primo comunello riuscirà ad imporle agli abitanti di una regione.

Che cosa dovranno fare quei disgraziati proprietari che in gran parte hanno possessi microscopici? Per quanto lieve, dovrete pure dar loro un carico. Come si assolveranno di que-

sto carico se non il più sovente con l'abbandono della proprietà? Sarà un nuovo modo di confisca da aggiungere alla esazione delle imposte che ha già fatto versare abbastanza lagrime nel paese.

Noi non avvertiamo, non teniamo conto del malcontento che queste nostre leggi producono. Pochi giorni or sono scontentavamo una provincia per l'ospedalità di Roma, oggi gettiamo l'allarme in tutta una classe per i così detti miglioramenti delle terre. E tutto ciò leggermente, senza chiara conoscenza né delle cause né degli effetti.

Si domanda tutto il giorno il perchè dello stato inquieto, anormale delle nostre popolazioni. Ricerchi ciascuno di noi nella sua memoria le leggi che ha votato e ne ritroverà non solo le cause, ma ciascuno potrà riconoscere la parte di colpa che pesa sulla propria coscienza.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Osservo all'onorevole senatore Vitelleschi che l'articolo 1 di questo progetto di legge dire si può identico all'art. 96 della legge vigente...

VITELLESCHI. E sta bene, questo lo ha detto anche il ministro.

SORMANI-MORETTI, *relatore*... e lo si replicò qui perchè nell'ultimo articolo 18 è detto che tutte le disposizioni relative ai Consorzi siano coordinate e riunite dalle varie leggi rispettive e successive in un testo unico.

Questo conveniva sin d'ora chiarire, ma sarà, occorrendo, da precisare poi la differenza delle disposizioni relative alle opere di terza categoria od invece a quelle di quarta e di quinta, fra le quali tutte parvemi si facesse qualche confusione. Ora sarebbevi l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Va bene; ma l'ordine del giorno sarà opportuno votarlo quando avremo chiusa la discussione degli articoli.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Precisamente; ed io mi riservo di dare allora le ulteriori spiegazioni che occorressero o si richiedessero in proposito.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella seduta del prossimo lunedì procederemo alla discussione degli articoli.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di suggellare le schede delle votazioni per la nomina di Commissari, e di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

I signori senatori che dovranno fungere da scrutatori, per lo spoglio delle schede per la nomina dei commissari saranno avvertiti privatamente dell'ora e del giorno in cui dovranno compiere lo scrutinio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stipendio dei professori delle scuole e degli Istituti tecnici ed altri provvedimenti ».

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 100 |
| Favorevoli | 73 |
| Contrari | 26 |
| Astenuto | 1 |

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì 26 corrente alle ore 15:

1. Votazione di ballottaggio, occorrendo, per la nomina:

a) di commissari a complemento della Commissione per i trattati internazionali;

b) di commissari componenti la Commissione per i decreti registrati con riserva.

2. Interpellanza del senatore Pasolini al ministro della guerra.

3. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria (N. 57 - Seguìto);

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali (N. 61);

Autorizzazione della spesa di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 73);

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (N. 75).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 29 marzo 1900 (ore 15.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

TESTO DEFINITIVO DEL DISEGNO DI LEGGE

Stipendi dei professori delle Scuole e degli Istituti Tecnici e altri provvedimenti

approvato dal Senato nella tornata del 24 marzo 1900

Art. 1.

I ruoli e gli stipendi de' presidi, de' direttori e degl'insegnanti degli Istituti tecnici e nautici e delle Scuole tecniche sono determinati dalle tabelle A e B unite a questa legge.

Alle tabelle A e B per i Licei e per i Ginnasi, approvate con la legge 25 febbraio 1892, n. 71, modificate con la legge 19 luglio 1894, n. 35, e con decreti Reali per la istituzione o soppressione di nuove scuole, sono sostituite le tabelle C e D unite a questa legge.

Saranno iscritte in bilancio le somme risultanti dalle dette tabelle.

Gli aumenti sessennali già conseguiti non saranno assorbiti nè in tutto, nè in parte dagli aumenti di stipendio che verranno accordati alla prima applicazione della presente legge.

Coloro che in questa prima applicazione della legge fossero rimandati a una classe inferiore, quando, giunto il loro turno, verranno riammessi nella classe corrispondente a quella alla quale ora appartengono, conserveranno anch'essi gli aumenti sessennali conseguiti finora o che si saranno maturati nel frattempo, indipendentemente dagli stipendi che allora verranno ad avere.

Art. 2.

I presidi titolari degli Istituti tecnici e nautici, ai quali saranno assegnati gli stipendi stabiliti dalla tabella A, conseguiranno il diritto all'aumento di un decimo dello stipendio per ogni sei anni di servizio effettivo.

I presidi che all'applicazione di questa legge siano provvisti di stipendio superiore a quello stabilito dalla legge stessa per la prima classe conserveranno *ad personam* lo stipendio at-

tuale; ma l'aumento sessennale del decimo sarà calcolato sullo stipendio normale di lire 4100 assegnato alla classe stessa, e il sessennio incomincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

I presidi con insegnamento, i quali alla prima applicazione di questa legge passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari, cesseranno di far parte dei ruoli degli insegnanti, ma continueranno ad insegnare conservando anche come insegnanti la titolarità fuori ruolo. Essi avranno, a titolo di maggiore assegno e come compenso dell'insegnamento, oltre agli aumenti sessennali già conseguiti, la differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio di preside. Per essi l'aumento sessennale avrà luogo soltanto sul nuovo stipendio di preside, e la sua decorrenza comincerà da quella dell'aumento sessennale cui avevano diritto come insegnanti.

L'indicato maggiore assegno non sarà in nessun caso, e in nessuna parte assorbito dai nuovi aumenti che proverranno dai sessennii o dalle promozioni come presidi; e sarà valutabile per la pensione anche quando quelli che ne siano provvisti vadano a riposo soltanto come insegnanti.

Gli altri presidi titolari con insegnamento, i quali non troveranno subito posto nel nuovo ruolo, conserveranno come presidi la titolarità ma fuori ruolo, e rimarranno al tempo stesso nel ruolo degli insegnanti, conservandone tutti i diritti, finchè non passeranno nel nuovo ruolo di presidi titolari. Questo passaggio si farà anche allora in base alle disposizioni dei due capoversi precedenti; e finchè il passaggio stesso non avvenga, il loro stipendio come presidi titolari fuori ruolo sarà ragguagliato a quello

risultante dalla differenza fra i due attuali stipendi riuniti di preside e d'insegnante, e il nuovo stipendio d'insegnante della classe alla quale verranno iscritti. In ogni caso questo stipendio come presidi non sarà mai minore di L. 1200 annue. Sul detto stipendio di presidi non decorreranno gli aumenti sessennali.

Art. 3.

I presidi titolari de' Licei e degli Istituti tecnici e nautici, e i direttori titolari dei Ginnasi e delle Scuole Tecniche potranno avere l'incarico di un insegnamento, purchè sia compatibile con l'esercizio del loro ufficio e purchè siano abilitati ad esso. L'incarico sarà compensato con una remunerazione non maggiore dei due terzi dello stipendio di reggente. Quando poi, per ragioni di servizio, siano trasferiti, non avranno diritto a conservare l'incarico.

I direttori titolari delle Scuole tecniche, che alla pubblicazione di questa legge siano titolari o reggenti di un insegnamento, non avranno come insegnanti aumento di stipendio; quelli invece che tengono una cattedra come incaricati effettivi, avranno anche per essa l'aumento di stipendio.

I professori che come titolari o come reggenti occupano due cattedre, per le quali questa legge porti un aumento di stipendio, avranno l'aumento sopra il solo stipendio maggiore. Quando però con l'ufficio di titolare o di reggente ne abbiano un altro d'incaricato effettivo, avranno anche per esso l'aumento di stipendio.

D'ora in poi, salvo il caso di conferme in uffici che già avessero all'attuazione della presente legge, a nessun insegnante di ruolo potrà conferirsi un'altra cattedra, sia nella medesima scuola, sia in scuola diversa, fuorchè per incarico con semplice remunerazione.

Art. 4.

I presidi dei Licei-ginnasi e degli Istituti tecnici, e i direttori delle Scuole tecniche di città principali potranno avere a titolo di retribuzione un assegno annuo non maggiore di L. 1200 e non minore di L. 500 commisurato all'importanza della sede e al numero degli alunni.

Alla designazione delle sedi, e dei Licei-ginnasi, Istituti tecnici e Scuole tecniche, e alla

misura delle retribuzioni sarà provveduto ogni anno per decreto Reale.

Non potranno avere la retribuzione stabilita da questo articolo i presidi di Licei-ginnasi o d'Istituti tecnici, o direttori di Scuole tecniche, che siano anche rettori di convitto o che abbiano l'incarico di qualche insegnamento in ordine all'art. 3 di questa legge, nè i presidi d'Istituti tecnici che hanno attualmente uno stipendio maggiore di L. 4100 a termini dell'art. 2 (1° capoverso); ma quando questo stipendio maggiore non oltrepassi le L. 5300 potrà essere accordata la retribuzione che sopra, fino a raggiungere questa somma.

Art. 5.

I macchinisti bidelli e inservienti dei Regi Licei e Ginnasi ai quali saranno assegnati gli stipendi stabiliti dalla tabella D, gli assistenti dell'Istituto tecnico di Udine, e gli assistenti e il personale di segreteria e inservienti dell'Istituto tecnico di Modica avranno il diritto agli aumenti sessennali, e il sessennio incomincerà a decorrere dal giorno in cui andrà in vigore la presente legge.

Art. 6.

Per gli insegnanti delle Scuole classiche, tecniche, normali e complementari e degli Istituti tecnici e nautici, il passaggio a reggente che facessero in avvenire dopo una nomina a titolare conserverà loro la titolarità *ad personam* e il diritto agli aumenti sessennali. Per questi aumenti gli anni di servizio come reggenti saranno computati come se fossero prestati in qualità di titolari, e gli aumenti stessi saranno calcolati sull'ultimo stipendio di titolare.

Questa disposizione varrà anche per coloro che fecero prima della presente legge il passaggio da titolare a reggente, quando siano tuttora reggenti; ma per essi il sessennio decorrerà dal giorno in cui questa legge andrà in vigore.

Nei ruoli d'anzianità, i reggenti col grado di titolare *ad personam* saranno iscritti con speciale annotazione, ma secondo l'ordine di data della nomina a reggenti.

I trasferimenti di questi, come di tutti gli altri insegnanti, presidi e direttori delle scuole nominate qui sopra, si faranno per decreto ministeriale.

Art. 7.

Le tasse scolastiche degli Istituti tecnici e delle Scuole tecniche sono determinate dalla tabella *E* unita a questa legge; quelle degli Istituti nautici dalla tabella *F*, e quelle dei Licei e dei Ginnasi dalla tabella *G*.

Art. 8.

I contributi che le provincie, i comuni e altri enti morali pagano attualmente allo Stato per gl' Istituti tecnici e nautici e per le Scuole tecniche, saranno stabiliti in somme fisse annuali, corrispondenti alla media dei contributi effettivamente pagati per le classi ordinarie di ciascun Istituto o Scuola nell' ultimo quinquennio.

Per le classi aggiunte, gli enti predetti continueranno a pagare la metà degli assegni, salvo che particolari convenzioni non dispongano diversamente.

Art. 9.

Nelle Scuole tecniche e negli Istituti tecnici e nautici pareggiati, e ne' Ginnasi e ne' Licei pareggiati, è obbligatoria per le tasse scolastiche l' applicazione delle tabelle *E*, *F*, *G*.

Gli stipendi stabiliti dalle tabelle *A*, *B* e *C* sono obbligatori nelle Scuole, negli Istituti, nei Ginnasi e nei Licei che conseguiranno il pareg-

giamento dopo la promulgazione della presente legge. In quelli già pareggiati, andrà a vantaggio degl' insegnanti il maggior provento delle tasse, sino al limite degli stipendi stabiliti dalle dette tabelle *A*, *B* e *C*; e se a tal limite non si potesse giungere, il pareggiamento verrà tuttavia conservato.

Art. 10.

Gl' insegnanti titolari che nella prima applicazione di questa legge saranno rimandati a una classe inferiore percepiranno un maggiore assegno uguale alla differenza fra lo stipendio che secondo le nuove tabelle corrisponde alla classe a cui furono iscritti e lo stipendio della classe superiore; ma su questo assegno non decorreranno gli aumenti sessennali, nè esso sarà valutato per la pensione.

I direttori titolari dei Ginnasi e Scuole tecniche che rimarranno fuori ruolo conserveranno il diritto agli aumenti sessennali, e ad essi pure saranno applicabili le disposizioni dell' art. 3 della presente legge.

Art. 11.

Questa legge entrerà in vigore il 1° luglio 1900.

Tutte le disposizioni ad essa contrarie sono abrogate.

Presidi ed Insegnanti dei Regi Istituti Tecnici e Nautici.

Istituti N. 62.

| GRADO E CLASSE | Numero | Stipendio o assegno individuale | Spesa | |
|--|--------|--|----------|------------|
| | | | parziale | totale |
| Presidi di 1 ^a classe | 10 | 4,100 | 41,000 | |
| Presidi di 2 ^a classe | 10 | 3,500 | 35,000 | |
| Presidi di 3 ^a classe | 10 | 3,000 | 30,000 | |
| Retribuzioni speciali a presidi d'Istituti di primaria importanza (art. 4 della legge) | » | » | 7,000 | |
| Incaricati della presidenza di 1 ^a classe | 16 | 1,500 | 24,000 | |
| Incaricati della presidenza di 2 ^a classe | 16 | 1,200 | 19,200 | 156,200 |
| Professori titolari di 1 ^a classe | 275 | 3,000 | 825,000 | |
| Id. id. 2 ^a id. | 300 | 2,700 | 810,000 | |
| Id. id. 3 ^a id. | 310 | 2,400 | 744,000 | 2,379,000 |
| Professori reggenti | 273 | 2,200 | 600,600 | 600,600 |
| Assegni per insegnamenti di calligrafia, contabilità di bordo, per la direzione delle aziende rurali e delle officine e per altri insegnamenti prescritti da programmi speciali | » | » | 60,000 | |
| Stipendi agli assistenti dell'Istituto Tecnico di Udine, ed agli assistenti, al personale di segreteria ed inservienti dell'Istituto Tecnico di Modica | » | » | 13,250 | 73,250 |
| Somma occorrente per maggiori stipendi a sei presidi (cinque provveduti dello stipendio di lire 6000 ed uno provveduto dello stipendio di lire 5000), in ordine al 1° capoverso dell'art. 2 della legge | » | » | 10,400 | |
| Maggiore assegno ai 29 presidi che rimarranno ti- tolari fuori ruolo in ordine alle disposizioni del- l'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge (Diffe- renza fra quello che hanno attualmente in sti- pendi, senza contare i sessennii, e quello che avrebbero in ordine a questa tabella come pro- fessori titolari delle loro classi e come presidi incaricati) | » | » | 1,744 | |
| Maggiore assegno in ordine all'articolo 10 della legge a quei professori titolari che saranno ri- mandati a una classe inferiore | » | » | 28,350 | (1) 40,494 |
| | | | | 3,249,544 |
| Pei 23 presidi titolari con insegnamento che passano nel nuovo ruolo dei presidi e conservano l'insegnamento (art. 2 della legge, 2° capoverso) si fa una economia di L. 12,772, intendendo che debbano lasciarsi scoperti altrettanti posti di professori reggenti. Questa economia andrà facendosi permanente e anche maggiore col tempo, perchè alcuni presidi titolari verranno in seguito ad avere l'insegnamento per semplice incarico secondo l'art. 3 della legge; quindi si può ammettere una economia annua fissa di | | | | 15,000 |
| | | | | 3,234,444 |

(1) Questa maggiore spesa di L. 40,494 andrà gradatamente scomparendo, e l'economia che ne risulterà sarà impiegata, in successivi periodi di tempo ciascuno non eccedente il quinquennio, ad aumentare i posti delle varie classi di professori titolari mediante opportune modificazioni alle tabelle, da farsi per Decreti Reali.

TABELLA B.

Direttori ed Insegnanti delle Regie Scuole Tecniche.

Scuole N. 186. (*)

| GRADO E CLASSE | Numero | Stipendio o assegno individuale | Spesa complessiva |
|---|--------|--|----------------------|
| Direttori di 1 ^a classe | 42 | 2,700 | 113,400 |
| Id. di 2 ^a id. | 58 | 2,400 | 139,200 |
| Retribuzioni speciali a Direttori di scuole tecniche di primaria importanza (art. 4 della legge) | » | » | 6,000 |
| Direttori incaricati | 86 | 500 | 43,000 |
| Titolari di 1 ^a classe | 60 | 2,700 | 162,000 |
| Id. di 2 ^a id. | 99 | 2,400 | 237,600 |
| Id. di 3 ^a id. | 111 | 2,200 | 244,200 |
| Id. di 4 ^a id. | 180 | 2,000 | 360,000 |
| Reggenti | 390 | 1,800 | 702,000 |
| Incaricati di 1 ^a classe | 208 | 1,500 | 312,000 |
| Id. di 2 ^a id. | 440 | 1,200 | 528,000 |
| Compensi per insegnamenti speciali | » | » | 16,000 |
| Direttori titolari, fuori di ruolo, a lire 2,200 (a) | 62 | » | (b) 105,400 |
| Totale | .. | .. | 2,968,800 |

(*) Compresa la Scuola tecnica femminile di Torino, da istituirsi.

(a) Secondo la presente tabella, i posti d'incaricato della direzione aumenteranno sino al numero di ottantasei, e quelli di direttore titolare verranno ridotti a quarantadue (di 1^a classe) e a cinquantotto (di 2^a classe), di mano in mano che si verificheranno vacanze ne' posti di direttore effettivo, fuori di ruolo (a lire 2,200). L'economia proveniente da questa riduzione, sarà impiegata ad accrescere, in vari periodi di tempo ciascuno non eccedente il quinquennio, il numero de' posti nelle varie classi di professori titolari, mediante opportune modificazioni alla tabella, da farsi con Decreti Reali.

(b) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolari, fuori di ruolo, che da lire 1920 passano a lire 2,200, e l'ammontare delle retribuzioni di altrettanti incaricati della direzione.

L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'Istituti regi del luogo, ed in mancanza, ad insegnanti d'Istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di L. 900. In tal caso si lasceranno scoperti in corrispondenza altrettanti posti d'incaricati di 2^a classe.

TABELLA B.

TABELLA C.

Presidi, Direttori ed Insegnanti dei Regi Licei e Ginnasi.

| GRADO E CLASSE | Numero | Stipendio o assegno individuale | Spesa complessiva |
|--|--------|---------------------------------|-------------------|
| Regi Licei. | | | |
| (N. 120, dei quali 112 uniti ai Ginnasi). | | | |
| Presidi di 1 ^a classe | 52 | 4,100 | 213,200 |
| Presidi di 2 ^a classe | 35 | 3,500 | 122,500 |
| Retribuzioni speciali a Presidi di Licei - Ginnasi di primaria importanza (art. 4 della legge) | » | » | 16,000 |
| Incaricati della presidenza di Licei-Ginnasi | 25 | 1,200 | 30,000 |
| Incaricati della presidenza di Licei | 8 | 800 | 6,400 |
| Titolari di 1 ^a classe | 190 | 3,000 | 570,000 |
| Titolari di 2 ^a classe | 215 | 2,700 | 580,500 |
| Titolari di 3 ^a classe | 250 | 2,400 | 600,000 |
| Professori reggenti | 175 | 2,200 | 385,000 |
| Incaricati di storia naturale nei Licei non uniti ai Ginnasi | 8 | 600 | 4,800 |
| Regi Ginnasi. | | | |
| (N. 187, dei quali 112 uniti ai Licei). | | | |
| Direttori titolari | 10 | 2,800 | 28,000 |
| Incaricati della direzione di Ginnasi non uniti ai Licei | 65 | 500 | 32,500 |
| Titolari di 1 ^a classe nel corso superiore | 80 | 2,800 | 224,000 |
| Titolari di 2 ^a classe nel corso superiore | 90 | 2,500 | 225,000 |
| Titolari di 3 ^a classe nel corso superiore | 100 | 2,200 | 220,000 |
| Professori reggenti nel corso superiore | 104 | 2,000 | 208,000 |
| Titolari di 1 ^a classe nel corso inferiore | 70 | 2,700 | 189,000 |
| Titolari di 2 ^a classe nel corso inferiore | 80 | 2,400 | 192,000 |
| Di riportarsi | | | 3,846,900 |

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MARZO 1900

Segue TABELLA C.

| GRADO E CLASSE | Numero | Stipendio o assegno individuale | Spesa complessiva |
|--|--------|--|----------------------|
| <i>Riparto</i> | .. | .. | 3,846,900 |
| Titolari di 3ª classe nel corso inferiore | 90 | 2,200 | 198,000 |
| Titolari di 4ª classe nel corso inferiore | 100 | 2,000 | 200,000 |
| Professori reggenti nel corso inferiore | 221 | 1,800 | 397,800 |
| Titolari di 1ª classe per la matematica | 10 | 2,700 | 27,000 |
| Titolari di 2ª classe per la matematica | 15 | 2,400 | 36,000 |
| Titolari di 3ª classe per la matematica | 25 | 2,200 | 55,000 |
| Titolari di 4ª classe per la matematica | 35 | 2,000 | 70,000 |
| Professori reggenti per la matematica | 40 | 1,800 | 72,000 |
| Incaricati per la matematica (con stipendio) | 25 | 1,500 | 37,500 |
| Incaricati per la matematica (con remunerazione) | 37 | 1,200 | 44,400 |
| Titolari di 1ª classe per la lingua francese | 10 | 2,200 | 22,000 |
| Titolari di 2ª classe per la lingua francese | 20 | 2,000 | 40,000 |
| Reggenti per la lingua francese | 40 | 1,800 | 72,000 |
| Incaricati per la lingua francese (con stipendio) | 43 | 1,500 | 64,500 |
| Incaricati per la lingua francese (con remunerazione) (a) | 74 | .. | 59,200 |
| Direttori titolari <i>fuori di ruolo</i> , che si portano come quelli di ruolo a lire 2,800 (b) | 22 | .. | (c) 50,600 |
| Maggiore assegno secondo l'art. 10 della legge a quei professori titolari del corso inferiore che saranno rimandati a una classe inferiore | .. | .. | 16,600 |
| Economia che potrà farsi cogli insegnamenti che saranno affidati per incarico secondo l'art. 3 della legge a alcuni presidi di Licei e direttori di Ginnasi, almeno | .. | .. | 5,309,500 |
| | | | 35,000 |
| | | | 5,274,500 |

(a) L'insegnamento del francese sarà affidato, per quanto sia possibile, ad insegnanti d'Istituti Regi del luogo, ed in mancanza, ad insegnanti di Istituti pareggiati, i quali avranno una retribuzione non maggiore di lire 900.

(b) I posti d'incarico della direzione aumenteranno sino al numero di 65 e quelli di direttore titolare verranno ridotti a 10 secondo la presente tabella, di mano in mano che si verificheranno vacanze nei posti di direttore *fuori ruolo*. L'economia proveniente da questa riduzione e l'altra che gradatamente si otterrà nelle lire 16,600 segnate sopra come maggiori assegni secondo l'art. 10 della legge, saranno impiegate ad accrescere, in vari periodi di tempo ciascuno dei quali non eccederà il quinquennio, il numero dei posti nelle varie classi di professori titolari del corso ginnasiale e liceale, mediante opportune modificazioni alla tabella, da farsi con Decreti Reali.

(c) Differenza tra l'ammontare degli stipendi dei direttori titolari *fuori di ruolo* e l'ammontare delle retribuzioni di altrettanti incaricati della direzione.

TABELLA D.

Macchinisti, Bidelli ed Inservienti dei Regi Licei e Ginnasi. (*)

| GRADO E CLASSE | Numero | Stipendio o assegno individuale | Spesa complessiva |
|--|--------|--|----------------------|
| Macchinisti di Liceo | 106 | 900 | 95,400 |
| Bidelli di Liceo o Ginnasio | 106 | 850 | 90,100 |
| Bidelli di Liceo o Ginnasio | 159 | 800 | 127,200 |
| Inservienti-custodi di Liceo o Ginnasio (con l'alloggio) (a) . | 106 | 800 | 84,800 |
| Inservienti custodi di Liceo o Ginnasio (con l'alloggio) (a) . | 159 | 700 | 111,300 |
| Totale | | | 508,800 |

(*) Esclusi i macchinisti, i bidelli e gl' inservienti-custodi dei Regi Licei e Ginnasi della Sicilia.

(a) Le incombenze d'inserviente nei Licei o Ginnasi saranno, per quanto è possibile, affidate ai bidelli, i quali percepiranno in questo caso come remunerazione la metà dello stipendio indicato nella tabella per gl' inservienti.

Salvi i diritti acquisiti degli inservienti-custodi in servizio alla promulgazione della presente legge, dove il Liceo e il Ginnasio sono uniti l'alloggio sarà accordato ad un solo inserviente-custode: e qualora, per difetto di locali, non sia possibile accordargli l'alloggio, l'inserviente-custode avrà diritto a un'equa indennità dall'ente che deve fornire il locale per l'istituto.

TABELLA E.

Tasse scolastiche per le Scuole e gl'Istituti Tecnici.

Scuole Tecniche.

| | |
|--|-------|
| Ammissione, con o senza esame | L. 10 |
| Iscrizione annua per ciascuna classe | 24 |
| Esame di licenza | 20 |
| Esame di licenza per gli esterni | 40 |
| Diploma | 5 |

Istituti Tecnici.

| | |
|--|-------|
| Esame di ammissione (per chi deve farlo) | L. 40 |
| Immatricolazione | 20 |
| Iscrizione annua per ciascuna classe | 66 |
| Esame di licenza | 75 |
| Esame di licenza per gli esterni | 130 |
| Diploma | 10 |

TABELLA F.

Tasse scolastiche per gl' Istituti Nautici.

| SEZIONI D'INSEGNAMENTO | Tasse scolastiche | | | | Tassa di patente (Legge 23 luglio 1896, n. 318) |
|---|------------------------------|------------------|--|-------------------------|--|
| | Ammissione con o senza esame | Iscrizione annua | Licenza per gli alunni interni (Legge 23 luglio 1896, n. 318) | Licenza per gli esterni | |
| Capitani di gran cabotaggio | 10 | 24 | 20 | 30 | 40 |
| Capitani di lungo corso | 10 | 24 | 30 | 45 | 60 |
| Macchinisti in primo | 10 | 24 | 20 | 30 | 40 |
| Macchinisti in secondo | 10 | 24 | 10 | 15 | 20 |
| Costruttori di prima classe | 40 | 60 | 30 | 45 | 60 |
| Costruttori di seconda classe | 10 | 24 | 20 | 30 | 40 |

TABELLA G.

Tasse scolastiche per i Ginnasi e i Licei.

Ginnasi.

| | |
|--|-------|
| Ammissione, con o senza esame | L. 10 |
| Immatricolazione | 10 |
| Iscrizione annua alle classi inferiori | 30 |
| Iscrizione annua alle classi superiori | 45 |
| Esame di licenza | 50 |
| Esame di licenza per gli esterni | 100 |
| Diploma | 5 |

Licei.

| | |
|--|-------|
| Esame di ammissione (per chi deve farlo) | L. 40 |
| Immatricolazione | 20 |
| Iscrizione annua per ciascuna classe | 66 |
| Esame di licenza | 75 |
| Esame di licenza per gli esterni | 150 |
| Diploma | 10 |

AVVERTENZA

relativa alle Tabelle E, F, G.

Agli esaminatori per la licenza degli esterni spetterà complessivamente, per ciascun candidato, il terzo sopra trentacinque lire per le Scuole Tecniche, sopra cento lire per gl' Istituti Tecnici e per i Licei, sopra cinquantacinque per i Ginnasi; e, per gl' Istituti Nautici, sopra le singole somme indicate nella colonna quarta della Tabella F.

In tutte le scuole pareggiate, le tasse scolastiche vanno a vantaggio dell'Ente cui la scuola appartiene, eccetto però la tassa di diploma, che deve sempre esser pagata all'Erario.